



Ordinanza sull'assicurazione militare

(OAM)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 novembre 1993¹ sull'assicurazione militare è modificata come segue:

Sostituzione di un termine

Negli articoli 12 e 14 capoverso 3 «Dipartimento» è sostituito con «DFI».

Art. 8 Premio per le prestazioni in caso di malattia degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo

¹ Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a xxx² franchi.

² Per gli assicurati a titolo professionale, il cui stipendio rientra in una delle seguenti fasce, il premio è ridotto come segue:

- a. se il loro stipendio è pari o inferiore all'importo massimo previsto nella classe di stipendio 10: del 48 per cento;
- b. se il loro stipendio supera l'importo massimo secondo la lettera a ed è pari o inferiore all'importo massimo previsto nella classe di stipendio 13: del 27 per cento;
- c. se il loro stipendio supera l'importo massimo secondo la lettera b ed è pari o inferiore all'importo massimo previsto nella classe di stipendio 16: del 12 per cento.

RS

¹ RS **833.11**

² Il premio potrebbe raggiungere un ordine di grandezza di 325 franchi al mese. Cfr. al riguardo anche il numero 4.3 del rapporto esplicativo.

³ Determinante per la riduzione è lo stipendio secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 2001³ sul personale federale (OPers) comprese le indennità di funzione, le indennità speciali e le indennità in funzione del mercato del lavoro secondo gli articoli 46, 48 e 50 OPers.

Art. 8a Supplemento secondo l'articolo 66c capoverso 2 della legge

Per le persone assicurate presso l'assicurazione facoltativa di base (assicurati a titolo facoltativo), il supplemento per le prestazioni in caso di infortunio ammonta a xxx⁴ franchi al mese.

Art. 8b Rilievo dei premi per gli assicurati a titolo professionale

¹ Il premio è dovuto mensilmente ed è dedotto direttamente dallo stipendio.

² L'obbligo di versare il premio per le prestazioni in caso di malattia conformemente all'articolo 66b capoverso 2 della legge è sospeso anche per le attività secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettere c–m della legge esercitate per oltre 60 giorni consecutivi.

Art. 8c Adeguamento del premio e del supplemento

¹ La Divisione assicurazione militare dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) redige ogni anno un riepilogo commentato concernente:

- a. i costi determinanti secondo l'articolo 66b capoverso 1 della legge per le malattie degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo;
- b. i costi determinanti secondo l'articolo 66b capoverso 1 della legge per gli infortuni degli assicurati a titolo facoltativo, compresi i costi per le ricadute e le conseguenze tardive di questi infortuni;
- c. il numero di casi di malattia degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo;
- d. il numero di infortuni nonché il numero di ricadute e conseguenze tardive degli assicurati a titolo facoltativo;
- e. le entrate derivanti dai premi per l'assicurazione malattie degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo nonché quelle derivanti dai supplementi per l'assicurazione contro gli infortuni degli assicurati a titolo facoltativo;
- f. il numero di assicurati che ottiene una riduzione dei premi nonché la somma delle riduzioni dei premi accordate;
- g. il numero di assicurati a titolo professionale e il numero di assicurati a titolo facoltativo.

³ RS 172.220.111.3

⁴ Il supplemento di premio potrebbe raggiungere un importo di circa 20 franchi al mese. Cfr. al riguardo anche il numero 4.3 del rapporto esplicativo.

² I dati secondo il capoverso 1 sono forniti separatamente in base alla situazione effettiva rispettivamente alle valutazioni per l'anno precedente, l'anno in corso e l'anno successivo.

³ Il riepilogo commentato contiene anche una valutazione riguardante:

- a. l'adeguamento del premio di cui all'articolo 8, per garantire che le entrate raggiungano un grado di copertura dei costi almeno dell'80 per cento; per il calcolo delle entrate concernenti i premi ridotti si prende in considerazione il relativo importo ridotto;
- b. l'adeguamento del supplemento secondo l'articolo 8a, per adempiere le prescrizioni relative al calcolo di cui all'articolo 66c capoverso 2 della legge.

⁴ Il riepilogo commentato deve essere presentato all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) entro la fine di maggio.

⁵ Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) propone ogni anno al Consiglio federale i necessari adeguamenti del premio secondo l'articolo 8 e del supplemento di cui all'articolo 8a per l'anno successivo.

Art. 8d Assicurazione facoltativa

¹ Sono considerati pensionati ai sensi dell'articolo 2 della legge gli assicurati a titolo professionale che sono pensionati regolarmente o anticipatamente.

² La domanda di adesione all'assicurazione facoltativa di base deve essere notificata per scritto all'assicurazione militare nel corso dell'ultimo anno di servizio, ma al più tardi entro due mesi dopo il pensionamento. L'ammissione avviene senza alcuna riserva al momento del pensionamento.

³ Il premio annuo degli assicurati a titolo facoltativo è dedotto direttamente dalla rendita di vecchiaia versata dalla cassa pensioni PUBBLICA oppure, se l'importo non è sufficiente, dalla rendita dell'assicurazione militare.

⁴ Il recesso dall'assicurazione facoltativa di base è possibile in ogni momento mediante dichiarazione scritta. Il recesso può avere effetto al più presto il mese successivo alla dichiarazione. È esclusa la riammissione.

Art. 34 cpv. 1

¹ I tribunali arbitrali cantonali secondo l'articolo 27 della legge e i tribunali cantonali delle assicurazioni secondo l'articolo 57 LPGa comunicano le loro decisioni all'UFSP.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr